

Rinnova il tuo abbonamento Abbonati subito! Contatta il Servizio Clienti



Direttore: Elena Fiore Mercoledì 8 Agosto 2012, n. 1924

Scarica la versione in PDF • Stampa questo numero • Archivio Quotidiani • Archivio Dottrina • Archivio Quesiti

Analisi

Leasing tedesco e autovelox: qualche precisazione necessaria

S. Bedessi

(Comandante polizia municipale Campi Bisenzio (FI))

Su un recente articolo apparso su Polnews (2 agosto 2012 - "Leasing tedesco e autovelox. I ricorsi contro le multe") a firma di A. Camillini, l'autore dello stesso parla di poveri automobilisti "... categoria piuttosto democratica e trasversale...", messi "... letteralmente sulla graticola ..."; questo in quanto risulterebbe a suo dire "...impressionante l'incremento del numero di apparecchiature atte alla misurazione della velocità che sono state dislocate lungo il suolo italico...".

L'autore prosegue poi auspicando nella razza umana la crescita di nuovi organi di senso...

Consulta il testo integrale

Quesiti

Commercio su area privata - panificio - dizione pubblicitaria

www.ufficiocommercio.it

Incidente con fuga e ricerca del proprietario del veicolo in base a dati parziali

www.vigilaresullastrada.it

In primo piano

Lavoratori disabili

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Esclusione degli autisti soccorritori dal computo dei lavoratori disabili. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva

Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1/8/2012 n. 37/0014211

Documenti amministrativi

Ambito di applicazione dell'art. 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Circolare Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione 23/5/2012 n. 5

Patto di stabilità

Riduzione delle risorse per sanzione ai comuni e alle province non rispettosi del patto di stabilita' - anno 2011

Decreto Ministero dell'interno 26/7/2012 (G.U. 31/7/2012 n. 177)



Rassegna stampa

Torino, bolle di sapone ai batteri, due bimbi in ospedale

Pistole di produzione cinese sotto inchiesta. Le analisi: «Contengono gran quantità di agenti patogeni»...

Fonte: www.corriere.it

San Biagio (TV). Il comune dovrà rimborsare 33mila euro all'ex Comandante dei vigili

Il comune è stato condannato, causa mobbing, al pagamento di 33.129 euro all'ex comandante della Polizia locale...

Fonte: www.oggitreviso.it

Multe, che fine ha fatto il "tesoretto"

Con proventi delle sanzioni i Comuni dovrebbero per legge investire sulla sicurezza stradale. Ma, dati alla mano, ben 15 città non impiegano i soldi...

Fonte: espresso.repubblica.it

Furbetti del pass disabili, 26 denunciati a Verona

Ventisei persone denunciate per aver utilizzato pass per disabili falsi, 127 violazioni accertate all'ordinanza...

Fonte: www.polizialocale.com

Comitato di redazione: Sergio Bedessi, Alberto Gardina, Maurizio Marchi

Pubblicazione periodica registrata al Tribunale di Rimini 8 luglio 2005 n. 11/2005

Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale pubblico senza autorizzazione dell'Editore

Leasing tedesco e autovelox: qualche precisazione necessaria

S. Bedessi

(Comandante polizia municipale Campi Bisenzio (FI))

Su un recente articolo apparso su Polnews (2 agosto 2012 - "Leasing tedesco e autovelox. I ricorsi contro le multe") a firma di A. Camillini, l'autore dello stesso parla di **poveri automobilisti** "...categoria piuttosto democratica e trasversale...", messi "... letteralmente sulla graticola ..."; questo in quanto risulterebbe a suo dire "...impressionante l'incremento del numero di apparecchiature atte alla misurazione della velocità che sono state dislocate lungo il suolo italico...".

L'autore prosegue poi auspicando nella razza umana la crescita di nuovi organi di senso, dal momento che dice: "Ormai bisogna guidare anche con gli occhi dietro la testa perché, talvolta, questi rilevatori della velocità non sono segnalati adeguatamente o adeguatamente visibili..."; l'articolo prosegue suggerendo alcuni metodi per porre rimedio a tale situazione. Come operatori della polizia municipale non si può certo condividere il punto di vista dell'autore, e per vari motivi.

L'articolo infatti, dopo aver assimilato gli automobilisti ai martiri della fede, va a rilevare che il povero automobilista "...per sfuggire alle multe, anche se non è certo il motivo principale, ha intestato la propria auto ad una concessionaria straniera, meglio se tedesca, dando così vita a quel fenomeno che ha sempre più seguito, meglio conosciuto come leasing tedesco...".

L'autore poi, chiamando in causa addirittura un legale (Manuela Rinaldi) per intervistarlo su questo tema, precisa che "... grazie al noleggio di vetture straniere si è esentati da superbollo, ipt e redditometro, non solo poiché le macchine appartengono a società straniere non rispondono alla legislatura italiana per cui non sono soggette a multe...".

L'autore dell'articolo chiosa poi l'esperto asserendo "...In effetti con il **leasing tedesco** l'autovettura (spesso vetture di lusso) sfuggono al **superbollo**, **agli accertamenti fiscali**, **sequestri ed anche ai dispositivi di rilevamento della velocità** (autovelox, tutor e telelaser).... «Stratagemma» quello del noleggio delle vetture, che «sfrutta» una lacuna della normativa europea in materia di codice della strada che permette(va) di commettere infrazioni e rimanere impuniti....".

Prosegue ancora precisando che "...tale stratagemma consente di evitare le notifiche all'estero, in particolar modo in **Germania** ove i meccanismi procedurali non sono ancora perfetti..." ed infine asserendo che "... per incrociare la targa straniera con l'intestatario gli organi accertatori devono richiedere le informazioni necessarie a tal fine al Paese di immatricolazione dell'autovettura in questione. Ma le banche dati dell'estero spesso (troppo spesso) non sono accessibili...". Le cose non stanno assolutamente nei termini nei quali sono riportate nell'articolo.

La Germania è infatti uno dei paesi nei quali, grazie alle due convenzioni c.d. di Strasburgo è possibile ottenere sia i dati di proprietà di un veicolo, sia ottenere la notificazione del verbale del codice della strada; inoltre le autorità tedesche sono molto efficienti e rapide nel fornire supporto agli organi di polizia italiani, per cui la percentuale di pagamento dei verbali indirizzati a cittadini tedeschi è superiore a quella degli italiani.

Addirittura nel caso riportato dall'articolista (leasing effettuato presso istituto di finanziamento tedesco) la cosa risulta ancor più facile; non solo le autorità tedesche, come anzidetto, forniscono senza alcun problema i dati del proprietario del veicolo (l'istituto di leasing) ma siccome il locatario è un italiano (legato al locatore dal contratto) sarà tanto più facile procedere alla notificazione del verbale visto che quest'ultimo si trova sul suolo della Repubblica Italiana e l'istituto di leasing stesso provvederà a notiziare l'organo di polizia circa i dati del locatario.

Non solo quindi le informazioni contenute nell'articolo risultano fuorvianti e non descrivono la reale situazione della problematica dell'individuazione della proprietà di un veicolo con targa tedesca, ma duole leggere che l'avvocato intervistato dall'articolista parli di «soprusi», riferendosi ai controlli sulla velocità operati dalla polizia municipale; infatti asserisce che "...Arrivare a fare ciò, ossia il leasing tedesco, è sicuramente sintomo di un disagio e di un sopruso di cui i cittadini – automobilisti si sentono «vittime»,...".

Ma quali vittime?

Chi prende in leasing un veicolo in Germania non lo fa certo per rispondere a fantomatici "soprusi" della polizia municipale, quanto perché trova una reale convenienza finanziaria che deriva da ben altri motivi che non la paura di vedersi comminare qualche sanzione in caso di velocità eccessiva.

L'intervista termina poi con una sorta di idilliaco duetto fra intervistatore ed intervistato nel quale l'intervistatore chiede all'avvocato: "Quali sono gli escamotage «legali» ai quali i cittadini possono ricorrere per tentare di sovvertire il risultato dell'autovelox?".

E l'avvocato risponde, arrivando a parlare, riguardo allo strumento di controllo della velocità, in termini più da cacciatore incallito che da legale: "...Utilizzato come «trappola» rappresenta, senza dubbio un pericolo perché l'automobilista in quanto guida «senza prestare la dovuta attenzione alla stessa guida» ma cercando di «scovare» dietro ad un angolo l'infernale dispositivo."

Articoli del tenore di quello qui commentato non solo non giovano alla polizia municipale, che viene additata come un'entità utile ad essere "...una "fonte economica" (un modo per fare cassa) per i comuni (soprattutto i piccoli comuni)...", ma nuocciono ad un reale inquadramento della problematica dei controlli sulla velocità.

Ci si scorda infatti che la prima causa di mortalità nei giovani sono gli incidenti stradali e che la maggior parte di questi sono provocati proprio dalla velocità.

Fare leva, come l'articolista ha fatto, sui soliti temi populistici, sollecitando il risentimento degli automobilisti nei confronti della polizia municipale che ogni giorno opera con difficoltà sempre maggiore (anche a causa di questi articoli), non solo è operazione assolutamente non condivisibile, ma rischia di condurre ad un dispregio delle norme e degli organi di polizia stradale che cercano di farle rispettare, foriero di sempre maggiori stragi sulle strade italiane.

Commercio su area privata - panificio - dizione pubblicitaria

www.ufficiocommercio.it

Domanda

Uno spaccio di vendita pane e derivati ha esposto sul locale la tabella "PANIFICIO......" coincidente con il nome della Società. Trattandosi solo di vendita, in quando il laboratorio artigianale di panificio ha sede in un altro Comune, la tabella esposta è da considerarsi ingannevole e quindi sanzionabile?

Risposta

Non sembra, a parere di chi scrive, che la dicitura panificio possa essere ritenuta come ingannevole per l'acquirente; la dizione pubblicitaria infatti non indica che la panificazione avviene in quella stessa sede, ma solamente che si vendono prodotti della panificazione che peraltro avviene, dalla medesima impresa commerciale, in altra sede e quindi l'esercizio in questione sarà un esercizio di vicinato abilitato alla vendita di prodotti alimentari.

Incidente con fuga e ricerca del proprietario del veicolo in base a dati parziali www.vigilaresullastrada.it

Domanda

Nel caso di incidente stradale, con o senza feriti, ove uno dei conducenti si dà alla fuga e del quale si conosce solo parte della sequenza alfanumerica della targa del veicolo condotto, dal punto di vista della prassi operativa, è necessario disporre di un minimo di dati (ad es. le prime due lettere e le tre cifre della targa) per poter fare delle ricerche? Disponendo delle sole prime due lettere della targa, è possibile sostenere che sono insufficienti per qualsiasi ricerca? In incidenti di questo tipo, l'organo di polizia intervenuto per i rilievi, quale Ente/Ufficio può più utilmente interessare per estrapolare, con gli elementi parziali disponibili, i dati completi del veicolo fuggitivo, magari conoscendone, oltre ai dati parziali della targa, anche la marca e il modello?

Risposta

A parte la differente modalità di procedere e annotare le attività svolte, a seconda che si tratti di illecito amministrativo o penale, tutti gli elementi che consentano di procedere con una fondata prospettiva di successo nelle ricerche devono essere valutati con attenzione. Ora, i primi due caratteri di una targa, senza nemmeno conoscere il tipo di veicolo, mi sembrano elementi di poca rilevanza, atteso il numero delle combinazioni alternative possibili. Ove vi siano altri elementi da incrociare nella ricerca si può provare inviando una richiesta motivata ai fini di polizia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al PRA che gestiscono le banche dati dei veicoli. Al limite la risposta sarà negativa, ma così si potrà mettere agli atti l'indagine svolta e i risultati ottenuti.

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Esclusione degli autisti soccorritori dal computo dei lavoratori disabili. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva

Nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1/8/2012 n. 37/0014211

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 3, comma 4, L. n. 68/1999.

In particolare, l'istante chiede se sia possibile interpretare il dettato della citata norma, al fine di ricomprendere nel campo di applicazione della stessa anche la categoria degli autisti soccorritori appartenenti ai servizi di trasporto per l'emergenza-urgenza 118.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, si rappresenta quanto segue. In via preliminare, occorre muovere dalla lettura dell'art. 3, comma 4, di cui sopra il quale stabilisce che "per i servizi di polizia, della protezione civile (...) il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi".

Dal suddetto disposto, si evince che per tali servizi, tenuto conto della peculiari condizioni di espletamento delle attività, connesse a situazioni di straordinarietà ed urgenza, nonché degli interessi di carattere generale coinvolti, espressione di valori costituzionalmente tutelati - quali ad esempio l'incolumità e l'ordine pubblico, la salute e la salubrità ambientale - l'osservanza delle disposizioni in materia di collocamento mirato è parametrata in relazione al solo personale che svolge funzioni di carattere amministrativo, ovvero di supporto rispetto ai compiti di natura strettamente emergenziale.

Di conseguenza, ai fini del rispetto degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999, per i servizi di polizia (giudiziaria, amministrativa, sanitaria ecc.), nonché per quelli di protezione civile - analogamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della stessa legge in relazione a partiti politici, organizzazioni sindacali ecc. - la base di computo su cui calcolare il numero dei soggetti disabili da inserire nell'organico aziendale deve incentrarsi esclusivamente sulle figure che ricoprono ruoli amministrativi.

Ciò premesso, in risposta al quesito avanzato, si evidenzia che i servizi di trasporto per le emergenze ed urgenze 118, così come i servizi di polizia e di protezione civile, risultano connotati dalla necessità di fronteggiare situazioni di emergenza, mediante tempestivi interventi, volti alla tutela di beni a rilevanza costituzionale, quali in primo luogo il diritto alla salute e alla conseguente assistenza sanitaria e, pertanto, possano essere assimilati alle categorie indicate dalla norma ex art. 3, comma 4.

Riduzione delle risorse per sanzione ai comuni e alle province non rispettosi del patto di stabilita' - anno 2011

Decreto Ministero dell'interno 26/7/2012 (G.U. 31/7/2012 n. 177)

Art. 1 - Sanzione per i comuni non rispettosi del patto

- 1. I comuni inadempienti per non aver rispettato il patto di stabilità relativo all'anno 2011, riportati nell'Allegato A che forma parte integrante del presente decreto, sono soggetti, nell'esercizio finanziario 2012, ad una sanzione pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque in una misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nella certificazione al rendiconto di bilancio dell'anno 2010. In caso di mancata trasmissione della predetta certificazione, l'importo del 3 per cento delle entrate correnti è determinato sui dati dell'ultima certificazione al rendiconto di bilancio trasmessa dell'ente.
- 2. La sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, ovvero dei trasferimenti corrisposti per i comuni ricadenti nei territori della regione Siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapienza, l'ente è tenuto a versare la restante somma entro il 31 dicembre 2012, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2.

Art. 2 - Sanzione per le province non rispettose del patto

1. Alla provincia di Vibo Valentia, non rispettosa del patto di stabilità interno 2011, viene applicata la sanzione pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque in una misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nella certificazione al rendiconto di bilancio dell'anno 2010, con una corrispondente riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio.

Art. 3 - Sanzione per mancato invio della certificazione da parte dei comuni ovvero per invio di certificazione non conforme

- 1. I comuni inadempienti al patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 per mancato invio della certificazione, ovvero per invio di certificazione non conforme alle modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 21094 del 9 marzo 2012, riportati nell'Allegato B che forma parte integrante del presente decreto, sono soggetti, nell'esercizio finanziario 2012, ad una sanzione pari al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al rendiconto di bilancio dell'anno 2010. In caso di mancata trasmissione della predetta certificazione, l'importo del 3 per cento delle entrate correnti è determinato sui dati dell'ultima certificazione al rendiconto trasmessa dell'ente.
- 2. La sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, ovvero dei trasferimenti corrisposti per i comuni ricadenti nei territori della regione Siciliana e della regione Sardegna. In caso di incapienza, l'ente è tenuto a versare la restante somma entro il 31 dicembre 2012, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2.
- 3. Come previsto nell'ultimo periodo del comma 110 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 nonché dal decreto del Ministero dell'economia e finanze n. 21094 del 9 marzo 2012, la sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 relativa alla riduzione di risorse a carico degli enti inadempienti verrà disapplicata nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo al Ministero dell'economia e delle finanze, sia conforme e attesti il rispetto del patto; qualora la certificazione sia trasmessa in ritardo al Ministero dell'economia e delle finanze e non attesti il rispetto del patto di stabilità interno si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1 del presente decreto. Nei due casi citati, la modifica delle risultanze del presente decreto, avverrà previa acquisizione di nuova comunicazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che accerti il verificarsi delle fattispecie previste dalla normativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (omissis)



un servizio <u>Maggioli Editore</u>, azienda del Gruppo Maggioli P.lva 02066400405 • <u>www.maggioli.it</u>

